

di qualsiasi specie, fino a concorrenza della quantità rispettivamente fissata nella medesima lista ed entro questi limiti di quantità essi non saranno sottoposti ad impedimenti od a proibizioni d'importazione che non siano ugualmente applicati agli stessi prodotti importati nel Regno dei Serbi-Croati-Sloveni in provenienza da ogni altro paese che si trovi nelle stesse condizioni. La detta lista resterà in vigore, al massimo, per tre mesi a partire dalla data dell'applicazione della presente Convenzione.

ART. 5. — L'entrata in franchigia doganale dall'una all'altra delle zone di frontiera non sarà accordata ai prodotti indicati rispettivamente agli articoli 2, 3 e 4 che fossero importati per posta, qualunque sia la loro quantità, anche nel caso che essi fossero destinati agli abitanti delle zone di frontiera. Le disposizioni in vista di regolare le concessioni previste dagli articoli sopra menzionati, così come le misure da adottare in caso di abusi saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due parti contraenti.

Resta in ogni caso stabilito che le disposizioni della Convenzione per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza conclusa tra i due Stati in data 23 ottobre 1922 saranno osservate da ambedue le parti contraenti anche in vista della loro cooperazione per impedire e punire ogni abuso nella materia che forma oggetto della presente Convenzione.

ART. 6. — Ciascuna delle parti contraenti si impegna a non ostacolare con proibizioni di sorta l'esportazione dalla zona di frontiera del proprio Stato nella zona di frontiera dell'altro, dei prodotti di cui l'importazione in questa zona è ammessa in esenzione di ogni diritto secondo le disposizioni dell'articolo 2 della presente Convenzione.

Resta ugualmente stabilito che i diritti o altre tasse d'esportazione che l'una o l'altra delle parti contraenti adottasse nei riguardi dell'esportazione del paese rispettivo in generale non potranno estendersi ai prodotti, indicati nella Lista A, B e C qui unite, che siano esportati dall'una nell'altra zona di frontiera.

Art. 7. — I sudditi delle parti contraenti che avessero le loro abitazioni o fattorie nella zona di frontiera italiana e dei fondi nella zona di frontiera serbo-croata-slovena oppure che avessero le loro abitazioni o fattorie in quest'ultima zona e dei fondi nella zona di frontiera italiana hanno il diritto di trasportare nelle loro abitazioni e fattorie attraverso la linea di frontiera fra le zone sopradette, anche per vie non doganali, in esenzione di diritti di dogana d'importazione e d'esportazione ed ogni tassa o imposta e senza che essi possano essere sottoposti a proibizioni d'importazione o d'esportazione, tutti i prodotti raccolti nelle loro proprietà e questo durante tutto il periodo che corre dal principio della stagione dei raccolti fino alla fine di dicembre.

Le persone che si trovano nelle condizioni indicate al primo comma del presente articolo hanno anche il diritto di trasportare attraverso la detta linea di frontiera, godendo delle stesse esenzioni di diritti, tasse o proibizioni, gli animali, i carri e tutti gli strumenti e utensili necessari per i lavori agricoli, come anche i materiali da costruzione necessari per la riparazione dei fabbricati esistenti nelle proprietà sopradette ed i viveri necessari per il mantenimento degli operai e degli animali durante il periodo dei lavori agricoli e la durata delle riparazioni degli edifici.

Le disposizioni sopra menzionate si applicano anche nei casi che le persone sopradette abbiano ad eseguire lavori forestali od inerenti a diritti di servizi forestali.

Tutte queste disposizioni sono applicabili anche ai rappresentanti dei Corpi morali o delle persone giuridiche delle due zone di frontiera che possiedano dei fondi o dei diritti fondiari nella zona dell'altro Stato.

Le disposizioni atte a regolare queste concessioni e le misure da adottarsi in caso di abusi saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due parti contraenti.

ART. 8. — I proprietari o fittavoli di terreni separati dalle proprie abitazioni